

CASSAZIONE/ Sentenza sulle prestazioni d'opera rese dai professionisti alla p.a.

Agli avvocati serve il contratto

Non basta la delibera per avviare rapporti col comune

DI ANGELO COSTA

Una semplice delibera della giunta comunale è del tutto inadeguata a far sorgere il vincolo negoziale tra l'ente pubblico e un professionista: è necessario un regolare contratto formale tra le parti. Questo hanno affermato i giudici della sezione prima civile della Cassazione con sentenza 24654 dello scorso 19 novembre. È evidente, secondo i giudici di piazza Cavour, che in tema di rapporto di prestazione d'opera professionale con la p.a. la

delibera della giunta comunale rappresenti una fase meramente preparatoria e che, pertanto, non sembra assolutamente idonea a dar luogo a quelli che sono gli elementi essenziali dell'attività negoziale e, anzi, risulta essere, in un certo qual senso, attività del tutto autonoma rispetto alla successiva ed eventuale fase di definizione del contratto tra l'organo che rappresenterà l'ente pubblico e il professionista. La vicenda posta all'attenzione dei giudici di legittimità era centrata sulla assenza di un contratto

formale tra la pubblica amministrazione e il professionista e dall'esistenza della sola delibera di giunta. Gli Ermellini hanno osservato come in un rapporto di opera professionale con la p.a., la fase della deliberazione della giunta comunale a contrarre va a concretizzarsi in attività interna alla stessa amministrazione, meramente preparatoria, e perciò «inidonea a dar luogo all'incontro di consensi e irrilevante ai fini della individuazione della disciplina negoziale; e conserva perciò piena autonomia, logica e giu-

ridica, rispetto alla successiva (e solo eventuale) attività negoziale esterna dell'ente pubblico».

Sarà logica conseguenza che tale attività preparatoria dovrà «tradursi» nella stipulazione documentale di un contratto, che nel caso era di opera professionale sarà disciplinato dalle disposizioni comuni degli artt. 1325 e 1350 n. 13 cod. civ. E dal contratto dovrà, inoltre, desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.

©Riproduzione riservata

Interessi anatocistici a domanda

Affinché vengano corrisposti gli interessi anatocistici è necessario che in giudizio la parte ne faccia richiesta con una specifica domanda.

Ad affermarlo sono stati i giudici della prima sezione civile della Corte di cassazione con sentenza n. 24160 dello scorso 12 novembre.

In via del tutto preliminare, in sede di commento, sembra opportuno specificare che, in ossequio con la dottrina, l'anatocismo è quella prassi, invalsa nel settore bancario, di operare la capitalizzazione degli interessi a credito o a debito del cliente, pertanto gli interessi maturati sulle somme a debito o a credito del cliente si sommano con il capitale, divenendo a loro volta produttivi di ulteriori interessi al tasso predeterminato dalle condizioni contrattuali.

I giudici della Suprema corte hanno evidenziato che per quanto riguarda la domanda di rimborso essa dovrà essere distinta e autonoma da quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali. Inoltre, secondo una ormai consolidata giurisprudenza della stessa Cassazione, la corresponsione degli

interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data di proposizione della domanda e che la parte ne faccia richiesta in giudizio con una domanda specificamente rivolta a ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti produrranno da quel momento (si vedano tra le altre: Cass., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21340; Cass., sez. V, 8 marzo 2006, n. 4935; 1 luglio 2004, n. 12043). Né, secondo i giudici di piazza Cavour, la volontà di ottenere il riconoscimento dell'anatocismo si potrebbe desumere dall'indicazione, nell'atto di citazione, dell'importo complessivamente dovuto per interessi maturati fino alla data d'instaurazione del giudizio, sul quale era stata richiesta l'applicazione degli ulteriori interessi, poiché in assenza di ulteriori eventuali precisazioni, la domanda degli interessi avanzata nelle conclusioni di un atto potrebbe essere intesa anche come rivolta a ottenere soltanto quelli maturati e maturandi sulle somme ancora dovute per capitale.

Maria Domanico

